

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 30 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 293

17A01451

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2016.

Modalità e termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, il Capo III, Sezione 7 «Aiuti per la tutela dell'ambiente»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante «Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 maggio 2015, n. 39257, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in merito alla



concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'Asse IV - Efficienza energetica, Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 settembre 2015, n. 223, che dispone l'«Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR» e, in particolare, assegna allo strumento dei contratti di sviluppo euro 100.000.000,00 a valere sull'Asse IV - Efficienza energetica, del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visto il rapporto finale relativo al progetto *Heat Recovery in Energy Intensive Industries*, cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione europea, relativo all'identificazione dei settori industriali qualificabili come altamente energivori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 5 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 aprile 2013, n. 91, relativo alla definizione delle imprese a forte consumo di energia;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 febbraio 2016, n. 14722, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 2016, n. 49, recante chiarimenti in merito ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, che, in relazione all'Asse IV - Efficienza energetica del predetto Programma, stabilisce che le modalità di utilizzo delle risorse ad esso assegnate saranno oggetto di ulteriori indicazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Programma operativo nazionale e il corretto utilizzo delle risorse assegnate all'Asse IV - Efficienza energetica, fornire i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai contratti di sviluppo di cui al citato decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di intervento e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni in relazione alle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015 a valere sull'Asse IV del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Azione 4.2.1, pari a euro 100.000.000,00, a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in favore di programmi di sviluppo per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, con l'esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III dello stesso decreto.

3. I programmi di cui al comma 2 devono riguardare unità locali localizzate nelle regioni ammissibili alla deroga ex art. 107.3.a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e devono consentire la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, in coerenza con quanto previsto dall'Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e dai relativi criteri di selezione delle operazioni.

4. Salvo quanto espressamente e diversamente disposto dal presente decreto, la concessione delle agevolazioni e la realizzazione dei programmi per la tutela ambientale sono effettuati secondo le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

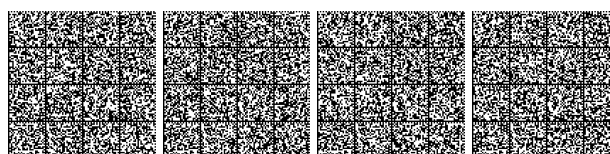
Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, in relazione a unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come energivori ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Sono qualificati come energivori i settori rientranti nei codici a sei cifre della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO di cui all'Allegato al presente decreto.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'art. 1, qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 citato nelle premesse, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di cui all'art. 6 dello stesso decreto. Tale requisito deve sussistere anche alla data di concessione delle agevolazioni.



4. Come previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, non sono comunque ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento per la tutela ambientale riguardanti le attività economiche di cui all'art. 14, comma 6, dello stesso decreto.

Art. 3.

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Fermi restando i limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti, fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili sono determinati sulla base dei criteri definiti dall'art. 29 dello stesso decreto.

2. I limiti dimensionali fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 si applicano all'importo complessivo delle spese ammissibili.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, i costi agevolabili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale.

4. Nei casi in cui il calcolo dei costi agevolabili, effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, avvenga sulla base di uno scenario controfattuale, si fa riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato 2 della comunicazione della Commissione 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, relativa alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020».

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione delle domande, valutazione

1. Le domande di agevolazioni possono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili verrà disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, che verrà comunicata da Invitalia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet www.invitalia.it

2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet - www.invitalia.it - Nel medesimo sito e nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it è reso disponibile il modello per la presentazione della domanda.

3. Al fine di verificare i requisiti del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti e la qualità delle proposte progettuali e del programma di sviluppo nel suo insieme, le domande di agevolazioni sono valutate sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Art. 5.

Monitoraggio, controlli e pubblicità

1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio dei programmi di sviluppo agevolati e la valutazione dei relativi risultati e dell'efficacia dei progetti realizzati, con particolare riferimento ad aspetti di natura economica, finanziaria e occupazionale, nonché ad aspetti connessi a tematiche di sostenibilità ambientale, sulla base delle informazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero o al soggetto gestore Invitalia ai sensi di quanto stabilito al comma 2.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste periodiche di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero e dal soggetto gestore;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDRA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 57



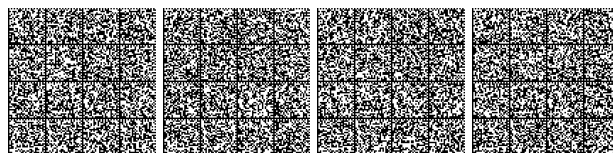
ALLEGATO
(art. 2, comma 2)**ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
6	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
06.1	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
06.10	Estrazione di petrolio greggio
06.10.0	Estrazione di petrolio greggio
06.10.00	Estrazione di petrolio greggio
06.2	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
06.20	Estrazione di gas naturale
06.20.0	Estrazione di gas naturale
06.20.00	Estrazione di gas naturale

C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10.4	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.41	Produzione di oli e grassi
10.41.1	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.2	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.3	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.0	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

10.8	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.81	Produzione di zucchero
10.81.0	Produzione di zucchero
10.81.00	Produzione di zucchero

11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.0	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.0	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.05	Produzione di birra
11.05.0	Produzione di birra
11.05.00	Produzione di birra



16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.1	TAGLIO E PIALATURA DEL LEGNO
16.10	Taglio e pialatura del legno
16.10.0	Taglio e pialatura del legno
16.10.00	Taglio e pialatura del legno
16.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.21.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegneria per l'edilizia
16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegneria per l'edilizia
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegneria per l'edilizia

19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria
19.10.0	Fabbricazione di prodotti di cokeria
19.10.01	Fabbricazione di pece e coke di pece
19.10.09	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.20.1	Raffinerie di petrolio
19.20.10	Raffinerie di petrolio
19.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.20	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.9	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
19.20.90	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
20.11	Fabbricazione di gas industriali
20.11.0	Fabbricazione di gas industriali
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali



20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.3	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.6	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.1	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
23.11	Fabbricazione di vetro piano
23.11.0	Fabbricazione di vetro piano
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14	Fabbricazione di fibre di vetro
23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)



23.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
23.20	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.32.0	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.5	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
23.51	Produzione di cemento
23.51.0	Produzione di cemento
23.51.00	Produzione di cemento
23.52	Produzione di calce e gesso
23.52.1	Produzione di calce
23.52.10	Produzione di calce
23.52.2	Produzione di gesso
23.52.20	Produzione di gesso
23.6	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
23.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.62.0	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64	Produzione di malta
23.64.0	Produzione di malta
23.64.00	Produzione di malta
23.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.65.0	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.69.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

24	METALLURGIA
24.1	SIDERURGIA
24.10	Siderurgia
24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie



24.2	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
24.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.4	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
24.41	Produzione di metalli preziosi
24.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42	Produzione di alluminio
24.42.0	Produzione di alluminio e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.43.0	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44	Produzione di rame
24.44.0	Produzione di rame e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi
24.45.0	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.5	FONDERIE
24.51	Fusione di ghisa
24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52	Fusione di acciaio
24.52.0	Fusione di acciaio
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53	Fusione di metalli leggeri
24.53.0	Fusione di metalli leggeri
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54	Fusione di altri metalli non ferrosi
24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.0	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01	Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi
31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi



31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02	Fabbricazione di mobili per cucina
31.02.0	Fabbricazione di mobili per cucina
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.09	Fabbricazione di altri mobili
31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.5	Finitura di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
35.11	Produzione di energia elettrica
35.11.0	Produzione di energia elettrica
35.11.00	Produzione di energia elettrica
35.2	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
35.22	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.22.0	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.22.00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.2	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI <i>(limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale)</i>
38.21	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

17A01351

